

PARERI DI CARATTERE GENERALE della COMMISSIONE EDILIZIA INTERNA

Parere N. 274

Seduta del 23/10/2014

argomento: Insediabilità attività di somministrazione

La C.E., presa in esame la richiesta di parere relativa alla possibilità di insediare attività commerciali di somministrazione in un fondo a destinazione "direzionale" ("di servizi" ai sensi della previgente disciplina), senza cambio d'uso, in assenza di titolo, fa presente che tali attività (somministrazione), sono incluse tra quelle soggette alla disciplina regionale in materia di commercio (D.P.G.R. 15/R/2009 e L.R. 28/05), pertanto legittimamente insediabili in locali a destinazione commerciale, come esplicitamente richiesto dalla vigente disciplina degli usi (art. 105, comma 9 del Regolamento Edilizio).

Nel caso proposto non è pertanto applicabile la fattispecie di agevolazione individuata all'art. art. 105, comma 7, del Regolamento edilizio vigente, che è espressamente dedicata ad altri tipi di attività. E' invece necessario procedere al cambio d'uso, con la relativa corresponsione degli oneri nonchè effettuando la preventiva verifica eventualmente richiesta dalla disciplina degli usi del Regolamento Urbanistico adottato con D.C.C. 13/2014, per l'ambito di riferimento.

In generale si precisa che la disciplina degli usi attualmente vigente, che si compone delle disposizioni di cui al citato art. 105 del Regolamento Edilizio e della disciplina di salvaguardia del Regolamento Urbanistico riferita agli usi per ambiti e sub-sistemi, supera ed assorbe le precedenti disposizioni di strumenti e regolamenti di settore di pari natura.

TALE PARERE ASSUME NATURA DI CARATTERE GENERALE.